

**Legge regionale 20 novembre 2006, n. 55****Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.**

(Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 29.11.2006)

## INDICE

- Art. 01 - Finalità
- Art. 02 - Destinatari dei benefici
- Art. 03 - Tipologie dei benefici
- Art. 04 - Modalità di attuazione
- Art. 05 - Norma finanziaria

*Art. 01*  
*Finalità*

1. La comunità toscana manifesta la solidarietà ai propri appartenenti vittime di eventi di terrorismo, di criminalità organizzata e del dovere o ai loro superstiti, anche tramite la concessione da parte della Regione dei benefici di cui alla presente legge, in coerenza con i principi della normativa statale in questa materia.

*Art. 02*  
*Destinatari dei benefici*

1. I benefici regionali sono corrisposti a coloro che hanno riportato una invalidità permanente e ai superstiti delle vittime e che siano stati riconosciuti tali ai fini della concessione della speciale elargizione di cui alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purchè in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a) essere, coloro che hanno riportato l'invalidità permanente o le vittime, residenti in Toscana al momento del verificarsi dell'evento;
  - b) avere riportato l'invalidità permanente o essere state vittime per un evento accaduto in Toscana.

*Art. 03*  
*Tipologie dei benefici*

1. I benefici della presente legge consistono in:
  - a) attribuzione di titoli di precedenza nell'ambito delle procedure per l'accesso all'impiego nell'amministrazione regionale;
  - b) borse di studio per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario;
  - c) contributi a compensazione, nel limite del 50 per cento, di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali;
  - d) agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale;
  - e) benefici per l'acquisto della prima casa;
  - f) contributi a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sulla prima casa;
  - g) ogni altra agevolazione, anche di natura fiscale, individuata con il regolamento di cui all' articolo 4
2. Per coloro che hanno riportato una invalidità permanente, l'entità dei benefici può essere commisurata al grado di invalidità.

*Art. 04*  
*Modalità di attuazione*

1. Con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici di cui all' articolo 3

*Art. 05*  
*Norma finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge verranno riassorbiti, a partire dall'anno 2007, dalle pertinenti unità previsionali di base (UPB) entro gli stanziamenti determinati con legge di bilancio.